



CH-3003 Berna, TC / SECO/DA/TC/cem

Direttiva

Destinatari : - **Uffici cantonali del lavoro**
- **Casse di disoccupazione pubbliche e private**

Luogo, data : **Berna, venerdì, 9 aprile 2020**

N° : **5**

Direttiva 2020/5: gestione dei PML durante il periodo di pandemia

Gentili Signore, Egregi Signori,

A seguito della situazione di pandemia generata dal coronavirus COVID-19, nonché sulla base delle decisioni urgenti prese nei giorni scorsi a livello nazionale e cantonale, molti organi esecutivi hanno rivolto alla SECO domande precise e specifiche in relazione alla gestione dei PML durante questo periodo di crisi. La SECO ha quindi raccolto tutte queste domande e ha analizzato l'insieme delle problematiche legate alla gestione dei PML. Questa direttiva fornisce una risposta concreta e strutturata a tali problematiche. Data la complessità e la consistenza dell'argomento, la SECO ha deciso di creare una direttiva separata.

L'obiettivo della SECO è garantire la parità di trattamento a livello nazionale a tutti gli organizzatori/datori di lavoro PML e fornire disposizioni chiare per tutti gli organi esecutivi. Le disposizioni contenute in questo documento completano e precisano le disposizioni attuali in vigore nell'ambito della gestione dei PML durante la pandemia.

Pubblicheremo tutte le informazioni aggiornate e importanti sul coronavirus per gli organi esecutivi al seguente link: <https://tcnet.arbeit.swiss/publications#F-202003-0022>. In caso di domande sull'attuazione della direttiva, vi invitiamo a contattare il nostro servizio centrale (tc-geko@seco.admin.ch) che le inoltrerà al servizio interno competente. Quest'ultimo vi risponderà nel più breve tempo possibile.

1. Chiusura di un provvedimento del mercato del lavoro (PML) nel corso della pandemia

La chiusura dei PML, così come la loro interruzione, sono dettati dall'unico e solo obiettivo della salute pubblica legato alla pandemia. Il contatto fisico e l'assembramento di individui devono essere limitati il più possibile e l'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a contribuire concretamente a questo obiettivo.

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Oliver Schärli
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
tel. +41 58 462 28 77, fax +41 58 462 29 83
oliver.schaerli@seco.admin.ch
www.seco.admin.ch

La direzione del provvedimento informa i collaboratori, i partecipanti e i consulenti URC e della CAD in merito alle persone in cerca di lavoro interessate dalla chiusura del provvedimento.

Per quanto riguarda gli stage di perfezionamento i periodi di pratica professionale, i test d'idoneità e gli stage d'orientamento professionale già in corso, questi devono in principio essere bloccati o interrotti, tranne se l'azienda rispetta le norme sanitarie dell'UFSP e che la persona in cerca d'impiego sia d'accordo di continuare il provvedimento.

L'assenza per il periodo corrispondente è contrassegnata come giustificata sull'attestazione PML (con il codice "assenza giustificata - indennità senza rimborso spese"). Per il seguito, in caso d'interruzione della decisione di partecipazione PML pronunciata dall'organo d'esecuzione, vedi capitolo 5 paragrafo **Gestione delle decisioni COLSTA e attestazioni PML**.

Delle disposizioni precise sul finanziamento dei PML per l'anno 2020 in seguito alla pandemia (in particolare per la chiusura dei provvedimenti di formazione e di occupazione) figurano al punto 2. qua sotto.

In generale, i costi aggiuntivi comprovati, imputabili alla chiusura temporanea del provvedimento e al mantenimento dell'infrastruttura interessata (costi associati al sottoutilizzo del provvedimento o generati dalle misure di igiene sanitaria adottate per far fronte al Covid-19), così come gli eventuali costi associati all'organizzazione o all'estensione di determinati provvedimenti dopo la pandemia o all'organizzazione di provvedimenti a distanza online, devono essere inclusi nel conteggio del progetto. Essi saranno coperti dall'AD in aggiunta ai costi ordinari del progetto. Se tali costi aggiuntivi comportano il superamento del tetto massimo PML del Cantone, quest'ultimo presenta alla SECO una richiesta di superamento secondo la procedura ordinaria prevista dalla circolare sul finanziamento dei provvedimenti per il mercato del lavoro (PML), capitolo III, punto 2.

La SECO deciderà se prendersi in carico il superamento del tetto massimo sulla base delle giustificazioni e delle argomentazioni fornite e, soprattutto, tenendo conto della particolare situazione legata alla pandemia.

2. Indennizzo degli organizzatori/dei datori di lavoro PML per l'anno 2020

Quand'anche la chiusura dei PML a seguito della pandemia portasse a un sottoutilizzo dei provvedimenti, il loro finanziamento avviene sempre nell'ambito dei massimali a disposizione dei cantoni, ai quali spettano le decisioni in merito.

Le disposizioni che seguono forniscono risposte più specifiche alla gestione finanziaria dei PML durante il periodo di pandemia. Esse sono valide a condizione che non siano state definite dal Cantone disposizioni contrattuali particolari in materia di indennizzo in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto ad avvenimenti indipendenti dalla volontà dell'organizzatore del PML.

Durata di applicazione di tali disposizioni: fino alla fine del periodo di pandemia per decisione ufficiale delle autorità competenti.

- Corsi collettivi: è opportuno differenziarli in base al modo in cui vengono gestiti.
 1. Corsi collettivi gestiti con contratto annuale a livello del provvedimento e per le sessioni gestite sotto forma di laboratori nel corso dell'anno (misure nel corso dell'anno o a

lungo termine): per i corsi collettivi gestiti in questa forma, di norma il cantone si è impegnato con l'organizzatore a pagare un certo numero di sessioni di corso o di posti/anni in laboratorio.

In questo caso, l'organo esecutivo responsabile della gestione del provvedimento indennizza l'organizzatore del PML sulla base delle spese effettive necessarie per il mantenimento della struttura, anche se il provvedimento non si è svolto.

2. Corsi collettivi gestiti per contratto a livello della sessione di corso o con indennizzo da parte dell'organizzatore del PML in base alle sessioni di corso che si sono svolte: per i corsi collettivi gestiti in questa forma, di norma il cantone si è impegnato nei confronti dell'organizzatore a pagare unicamente le sessioni di corso che sono state completate o annullate dal cantone al di fuori dei limiti di tempo concordati.

In questo caso, l'organo esecutivo responsabile della gestione del provvedimento indennizza l'organizzatore del PML sulla base delle disposizioni contrattuali convenute.

Successivamente, in caso di perdita di lavoro dovuta alla pandemia, le scuole/gli istituti di formazione o coach privati potranno sottoporre una domanda di ILR in base alla loro situazione e ai loro diritti secondo la procedura speciale COVID-19 prevista a tale scopo.

- PML collettivi del tipo Azienda di pratica commerciale (APC), Programma di occupazione temporanea (POT) e Semestre di motivazione (SEMO): in questo caso, poiché questi provvedimenti rappresentano dei provvedimenti annuali o a lungo termine, l'organo esecutivo responsabile della gestione del provvedimento indennizza l'organizzatore del PML sulla base delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento della struttura, anche se il provvedimento non si è svolto.
- PML individuali – corsi: i corsi individuali o individuali da provvedimento già assegnati (decisione di partecipazione COLSTA) cancellati o interrotti a causa della pandemia, saranno rimborsati all'organizzatore PML secondo le disposizioni contrattuali concordate per il corso.

Successivamente, in caso di perdita di lavoro dovuta alla pandemia, le scuole/gli istituti di formazione o coach privati potranno sottoporre una domanda di ILR in base alla loro situazione e ai loro diritti secondo la procedura speciale COVID-19 prevista a tale scopo.

- AFO (Assegni di formazione): per i beneficiari LADI che ricevono già un AFO, le casse di disoccupazione continuano a versare al datore di lavoro le indennità concordate secondo le informazioni fornite per ogni periodo di controllo tramite l'attestazione PML.

Se per motivi dovuti alla pandemia l'azienda subisce una perdita di lavoro, potrà presentare, a seconda della sua situazione e dei suoi diritti, una domanda di ILR in base alla loro situazione e ai loro diritti secondo la procedura speciale COVID-19 prevista a tale scopo.

In caso di concessione dell'ILR, il doppio indennizzo non è autorizzato. L'autorità competente dovrà garantire che ciò sia evitato verificando in COLSTA al momento della presentazione della domanda di ILR se l'azienda impiega un beneficiario AFO. In tal caso, deve assicurarsi che il datore di lavoro indichi unicamente il salario di apprendistato come base di calcolo per l'ILR. L'autorità competente provvederà a informare in proposito la cassa responsabile dell'ILR e quella dell'AFO. Pertanto, per le ore non lavorate, la cassa competente per l'ILR indennizzerà l'80% del salario di apprendistato e la cassa responsabile dell'AFO verserà al datore di lavoro il 100% dell'ammontare delle indennità.

Se un'azienda subisce la perdita di lavoro ma non soddisfa i requisiti per la concessione dell'ILR, le AFO continueranno a dover essere pagate normalmente finché il datore di lavoro sarà tenuto a versare il salario e fintantoché si deciderà di mantenere il contratto di apprendistato.

- API (Assegni per il periodo d'introduzione): per i beneficiari LADI che ricevono già un API, le casse di disoccupazione continuano a versare al datore di lavoro le indennità concordate secondo le informazioni fornite per ogni periodo di controllo tramite l'attestazione PML.

Se per motivi dovuti alla pandemia l'azienda subisce una perdita di lavoro, potrà presentare, a seconda della sua situazione e dei suoi diritti, una domanda di ILR in base alla loro situazione e ai loro diritti secondo la procedura speciale COVID-19 prevista a tale scopo.

Il doppio indennizzo non è autorizzato (art. 56 dell'OADI). L'autorità competente garantirà che ciò sia evitato verificando in COLSTA al momento della presentazione della richiesta dell'ILR se l'azienda impiega un beneficiario API. In tal caso, ne informerà le casse responsabili dell'API e dell'ILR e l'autorità cantonale incaricata del controllo dell'API. Occorre tuttavia distinguere tra due casi possibili:

1. La perdita di lavoro non è totale: l'autorità cantonale incaricata del controllo dell'API può decidere di mantenere o interrompere gli API a seconda delle possibilità del datore di lavoro di garantire un'introduzione specifica in questo periodo di calo parziale temporaneo di lavoro.

In caso di mantenimento dell'API, l'autorità cantonale incaricata del controllo dell'API deve darne notifica alla cassa competente per l'ILR, che dovrà a sua volta assicurarsi che il salario indicato come base di calcolo per le ore non lavorate non comprenda l'ammontare degli API. La cassa competente per l'ILR calcolerà quindi l'indennità sulla base del salario contrattuale al quale il lavoratore ha diritto durante il periodo di introduzione, detraendo gli API. La cassa competente per gli API, invece, continuerà a versare gli API come di consueto.

In caso di interruzione dell'API, l'autorità cantonale responsabile del controllo di questo provvedimento ne invia notifica alle rispettive casse. In questo modo, l'API non sarà più versato e l'ILR verrà calcolata sulla base del salario contrattuale che spetterà al lavoratore al termine del periodo d'introduzione.

2. La perdita dell'attività lucrativa è totale: il provvedimento deve essere interrotto, poiché l'introduzione al lavoro specifica non può più essere garantita. L'autorità cantonale responsabile del controllo di questo provvedimento ne invia notifica alle rispettive casse. In questo modo, gli API non saranno più versati e l'ILR verrà calcolata sulla base del salario contrattuale che spetterà al lavoratore al termine del periodo d'introduzione.

Se un'azienda subisce una perdita di lavoro ma non soddisfa i requisiti per la concessione dell'ILR, gli API continueranno a essere versati normalmente fintantoché lo scopo dell'introduzione potrà essere raggiunto. In caso contrario, devono essere sospesi.

- SPSS (Sussidi per le spese degli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali): per le persone in cerca d'impiego che già beneficiano di un SPSS, le casse di disoccupazione continuano a pagare al beneficiario le spese secondo la procedura ordinaria.

- SAI (Sostegno dell'attività lucrativa indipendente): per questo tipo di PML è necessario distinguere chiaramente tre diversi scenari.

1. Assicurati/e che attualmente beneficiano di un provvedimento SAI: queste persone non devono imperativamente interrompere la fase di elaborazione del loro progetto di attività lucrativa indipendente, ma possono continuare a beneficiare delle relative indennità. Anche se questo tipo di PML non comporta un flusso di cassa diretto, in questo caso le casse di disoccupazione continuano a inserire in SIPAD le indennità specifiche SAI per ogni periodo di controllo.

Se per motivi dovuti alla pandemia il/la beneficiario/a non è in grado di proseguire la fase di elaborazione del suo progetto, ne informa l'autorità competente per decidere in merito all'interruzione temporanea del progetto.

In caso di sospensione della fase di elaborazione, per tutta la durata della sospensione la persona assicurata viene ricollocata nella situazione in cui si trovava prima dell'inizio del SAI. Si applicano nuovamente le regole in vigore in materia di idoneità al collocamento, di colloqui di verifica e ricerche di lavoro.

2. Le persone che sono uscite dall'assicurazione contro la disoccupazione per un'attività di lavoro autonomo, con o senza SAI, e che hanno deciso di continuare la loro attività lucrativa indipendente, non sono più coperte dall'assicurazione contro la disoccupazione, tranne nel caso di diritto a prestazioni di tipo ILR.

I lavoratori autonomi che non hanno diritto all'ILR possono presentare una domanda alle istituzioni competenti per beneficiare delle eventuali prestazioni che le autorità hanno previsto per loro come aiuto durante la pandemia.

3. Le persone che sono uscite dall'assicurazione contro la disoccupazione per avviare un'attività lucrativa indipendente **dopo aver beneficiato del SAI** e che hanno deciso di cessare la loro attività autonoma, possono iscriversi nuovamente all'assicurazione contro la disoccupazione e percepire le indennità alle quali avrebbero ancora diritto durante il periodo quadro di due anni ai sensi dell'art. 71d cpv.2 LADI.

Le persone che sono uscite dall'assicurazione contro la disoccupazione per avviare un'attività lucrativa indipendente **senza aver beneficiato del SAI** e che hanno deciso di cessare la loro attività autonoma, possono iscriversi nuovamente all'assicurazione contro la disoccupazione ai sensi dell'art. 9a LADI e beneficiare delle prestazioni a cui hanno diritto.

3. Conteggio PML 2019 – procedura da seguire

Costi del progetto PML (CoPro): i servizi LPML continuano a inserire e convalidare i conteggi PML (CoPro) come fatto finora, in modo che la CAD possa poi emettere l'ordine di pagamento in SIPAD (AB e SAP).

L'attuale situazione di pandemia potrebbe avere delle conseguenze sulle revisioni finanziarie e contabili del 2019 che i servizi LPML o gli enti preposti saranno tenuti a effettuare in loco presso gli organizzatori dei PML nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020. Ciò potrebbe comportare dei ritardi nel processo e impedire ai servizi LPML di disporre di tutte le informazioni necessarie per procedere alla chiusura dei valori contrattuali 2019 prima del 30.06.2020.

Per poter procedere al conteggio del tetto massimo PML per il 2019 tenendo conto di questa situazione, la SECO richiede alle autorità cantonali di operare come segue:

- Completare per quanto possibile tutte le revisioni in corso e inserire in COLSTA i conteggi 2019 dei PML collettivi (versamento finale) **entro e non oltre il 12 giugno 2020**.
- Se le revisioni non possono essere completate in tempo, è necessario inserire in COLSTA un conteggio provvisorio che, in caso di necessità e in funzione dei risultati delle revisioni che saranno disponibili dopo giugno 2020, potrà essere sostituito.
- Se la procedura sopra indicata non è adottabile per ragioni particolari, il cantone versa agli organizzatori interessati almeno l'80% del saldo rimanente della sovvenzione 2019 prevista dal contratto (tramite un acconto parziale). Questa misura è prevista in via eccezionale dalla Lsu (legge sui sussidi). Ciò consentirà agli organizzatori di disporre di liquidità consistenti per far fronte alle loro obbligazioni finanziarie nel breve termine. I conteggi definitivi potranno essere eseguiti e inseriti in seguito, nel corso del secondo semestre del 2020.
- Come previsto nel capitolo 4.3 della Circolare sul finanziamento delle misure per il mercato del lavoro (PML), gli importi del 2019 il cui pagamento è effettuato dopo il 30 giugno 2020 saranno riportati e conteggiati sul tetto massimo PML 2020.

In caso di conseguenze negative per un cantone dovute ai rinvii del 2019 del tetto massimo PML 2020 per motivi legati alla pandemia (ad es. ritardi nella chiusura dei conti, informazioni non fornite per tempo dagli organizzatori), la SECO ne terrà conto analizzando attentamente ogni singolo caso e in funzione delle giustificazioni fornite.

PML gestiti a livello interistituzionale/cantonale

- Provvedimenti organizzati dall'AD e utilizzati anche dai partecipanti di altri enti/cantoni dell'AD: in questo caso la ripartizione dei costi PML tra gli enti/cantoni si baserà sull'importo indennizzato al fornitore di PML dal cantone organizzatore del provvedimento e secondo le disposizioni contrattuali concordate tra gli enti/cantoni interessati.

Questa regola è valida a condizione che non siano state definite disposizioni contrattuali particolari tra l'ente organizzatore e gli enti che utilizzano il provvedimento in materia di indennizzo in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto ad avvenimenti indipendenti dalla volontà dell'organizzatore del PML.

- Misure organizzate da un altro ente e utilizzate dall'AD: in questo caso la ripartizione dei costi PML tra gli enti avverrà secondo le disposizioni contrattuali concordate tra gli enti interessati tenendo conto in particolare delle modalità connesse all'assunzione di rischio in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto al calo del numero dei partecipanti e delle eventuali disposizioni in materia di indennizzo in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto ad avvenimenti indipendenti dalla volontà dell'organizzatore del PML.

4. Assegnazione di nuovi PML da parte degli URC in caso di pandemia

Tranne per i nuovi provvedimenti assegnati a distanza online (vedi parte **PML a distanza online implementati o assegnati durante il periodo di pandemia** qua sotto), le nuove assegnazioni o l'accettazione di nuove domande di partecipazione a provvedimenti di formazione e di occupazione è sospesa. Questa sospensione si applica anche ai provvedimenti in azienda di tipo stage di perfezionamento (SP), periodi di pratica professionale (PPP) così come ai POT individuali che si svolgono in istituzioni ospitanti (ad es. presso le amministrazioni cantonali, comunali, ecc.).

Per quanto riguarda gli stage d'orientamento o i test d'idoneità professionale secondo l'art. 25c dell'OADI, questi sono da considerarsi come PML e di conseguenza sono sospesi ogni nuovo incarico o domanda di partecipazione.

Il divieto di assegnare nuovi stage o nuovi POT individuali che si svolgono in istituzioni ospitanti durante la pandemia si basa sulle seguenti considerazioni:

- Settori che necessitano di manodopera (sanità, agricoltura, logistica/trasporto, settore delle vendite alimentari, ecc.) possono assumere persone in cerca di lavoro in modo temporaneo e con uno stipendio adeguato, consentendo loro di realizzare un guadagno intermedio.
- Le prestazioni dell'AD sono sempre sussidiarie. In tempi di crisi e pandemia è molto probabile che la quantità di tempo che le aziende possono dedicare alla formazione dei loro stagisti è molto limitata. Pertanto, c'è il rischio che gli stagisti possano essere impiegati solo per le normali attività produttive (o di servizio).

Per i PML speciali API, AFO, SPSS, l'assegnazione o l'accettazione delle richieste di partecipazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- API: la concessione di API è legata alla firma di un contratto di lavoro tra le parti. Se il rapporto di lavoro è iniziato, gli API devono essere pagati all'azienda e quindi essere oggetto di una decisione positiva. In questo caso, la decisione dovrebbe essere affiancata da una riserva, ovvero il mantenimento del rapporto di lavoro tra le parti, in quanto la risoluzione del contratto decisa da una delle parti comporterebbe l'interruzione del versamento degli API ed eventualmente il loro rimborso (quando il datore di lavoro licenzia il lavoratore/la lavoratrice senza validi motivi dopo il periodo di prova).
- AFO: la concessione di AFO è legata alla firma di un contratto di apprendistato tra le parti. Nuove decisioni sono possibili a condizione che la loro validità sia legata alla fine del periodo di pandemia, più precisamente alla revoca dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.033). Occorre tuttavia garantire che nessun periodo di pre-formazione o stage attitudinale preceda l'AFO prima del suo inizio, come talvolta accade in accordo con il beneficiario o la beneficiaria e l'azienda di formazione. Ciò significa che nessuna attività tra l'apprendista e l'azienda sarà possibile fino a quando le misure legate alla pandemia non saranno state revocate.
- SPSS: la concessione di SPSS è legata alla firma di un contratto di lavoro tra le parti. Se il rapporto di lavoro è iniziato, i SPSS devono essere pagati alla persona assicurata e quindi essere oggetto di una decisione positiva. In questo caso, la decisione dovrebbe essere affiancata da una riserva, ovvero il mantenimento del rapporto di lavoro tra le parti, in quanto la risoluzione del contratto decisa da una delle parti comporterebbe l'interruzione del versamento dei SPSS.
- SAI: se il periodo di preparazione di una attività lucrativa indipendente non ha ancora avuto inizio, i provvedimenti di tipo SAI non saranno concessi e saranno rinviati fintantoché le misure contro la pandemia non saranno revocate. Il fatto che l'assicurato abbia seguito o meno il corso di preparazione non è rilevante.

PML a distanza online implementati o assegnati durante il periodo di pandemia

Gli organi esecutivi, in collaborazione con gli organizzatori del PML, possono rendere disponibili misure a distanza online (adattamento di una parte del contenuto di provvedimenti già

esistenti o nuovi provvedimenti) o accettare richieste di partecipazione presentate dai beneficiari per PML di questo tipo. Scopo di questa procedura è mantenere o migliorare, ove possibile, l' idoneità al collocamento dei beneficiari durante il periodo di pandemia. Ogni richiesta deve essere oggetto di un'attenta valutazione rispetto alla strategia di reintegrazione della PCI e agli obiettivi prefissati.

Spetta all'autorità cantonale decidere caso per caso se rendere obbligatoria o meno la partecipazione a distanza a questi nuovi provvedimenti online. Se la partecipazione viene resa obbligatoria e il partecipante non corre alcun rischio di salute partecipando a questi provvedimenti, può essere sanzionato se rifiuta di seguire al provvedimento.

Per i PML a distanza online la persona in cerca d'impiego deve essere in grado di seguire il provvedimento da casa ed evitare ogni forma di contatto esterno.

Se il PML a distanza online richiede un primo colloquio iniziale o finale con l'organizzatore o il coach del provvedimento, tali colloqui possono avvenire solo a distanza, cioè per telefono o tramite applicazioni di tipo Skype o altro. Per il momento non è possibile effettuare colloqui sul posto, cioè presso la sede dell'organizzatore, ed anche se questi sono di corta durata.

In base alla modalità di gestione scelta, l'autorità cantonale si assicura che tutte le informazioni necessarie siano inserite in COLSTA e definisce con l'organizzatore del PML il metodo di verifica delle presenze pertinente per l'attestazione PML (provvedimento senza rimborso spese ai partecipanti).

Gli eventuali costi aggiuntivi connessi all'assegnazione o alla messa a disposizione di nuove misure a distanza durante il periodo di pandemia saranno conteggiati sul tetto massimo PML. Tali costi aggiuntivi saranno documentati e presentati in modo trasparente al fine di procedere alle verifiche d'obbligo.

Poiché queste misure comportano costi aggiuntivi a carico del tetto massimo cantonale PML e che la durata del periodo di pandemia è stimata nell'ordine di qualche mese, l'autorità cantonale è invitata, prima di avviare questo tipo di procedura, a valutare attentamente la necessità e l'utilità dell'implementazione di tali provvedimenti a corto termine.

Per quanto riguarda gli altri provvedimenti online già utilizzati dai cantoni prima del periodo di pandemia, questi possono essere assegnati e gestiti secondo le consuete disposizioni messe in vigore dall'organo competente, a condizione che le norme in materia di sicurezza sanitaria emanate dalle autorità federali o cantonali siano rispettate.

5. Decisioni di partecipazione a un PML in corso interessate dalla chiusura di un PML

Disposizioni generali

Il proseguimento di un PML già avviato al momento dell'entrata in vigore della decisione di chiusura o che è oggetto di una decisione di assegnazione prima della decisione di chiusura può avvenire solo se sono soddisfatte due condizioni:

- l'assicurato/a dà il suo consenso al proseguimento o
- il PML può svolgersi a distanza, ovvero online.

Persone che seguono un PML all'estero

Le persone che beneficiano ancora di ID e che soggiornano all'estero, sia per motivi legati alla partecipazione a un corso, a uno stage o per la ricerca di un impiego, sono invitate a

rientrare in Svizzera e a interrompere il loro soggiorno. I provvedimenti nazionali sono soggetti alle stesse regole, comprese quindi quelle che prevedono soggiorni linguistici all'estero. Le persone assicurate sono state invitate a rientrare in Svizzera e non sono soggette ad alcuna sanzione ai sensi della LADI.

Al loro ritorno in Svizzera, la loro situazione sarà equiparata a quella di qualsiasi altra persona assicurata. Qualora non sia possibile il rimpatrio, tali persone continueranno a beneficiare delle norme speciali corrispondenti al loro soggiorno all'estero e non potranno essere sanzionate anche in caso di violazione di tali norme, tenuto conto delle circostanze particolari legate alla pandemia. È chiaro, tuttavia, che il rientro in patria deve avere la priorità su qualsiasi altra decisione.

Persone il cui provvedimento è stato interrotto/sospeso a causa della pandemia e che hanno esaurito il proprio diritto

Per coloro il cui provvedimento è stato interrotto/sospeso a causa della pandemia e che avranno esaurito il proprio diritto quando il provvedimento potrà essere ripreso, sarà necessario innanzitutto fare un bilancio della loro situazione e riadattare la loro strategia di reinserimento.

In caso di riattivazione del provvedimento (comprese i provvedimenti relativi alla fase preparatoria SAI), il versamento delle indennità giornaliere da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione sarà esaminato alla luce delle norme in vigore, in particolare quelle relative al prolungamento della durata dell'indennizzo e di prolungamento del termine quadro (TQ) d'indennizzo.

Per le persone di età superiore ai 50 anni si applica l'art. 59 3bis LADI.

Partecipanti PML 59d arrivati al termine del loro TQ durante il periodo di pandemia

Per i partecipanti 59d un prolungamento del TQ, così come un prolungamento massimo di 120 giorni di provvedimento non sono previsti. Se questi partecipanti arrivano alla fine del loro TQ durante il periodo di pandemia, non sarà più possibile per queste persone seguire o riprendere un provvedimento interrotto durante la pandemia.

Gestione delle decisioni COLSTA e attestazioni PML

Le disposizioni relative alla gestione delle decisioni COLSTA e delle attestazioni PML restano in vigore fino alla fine del periodo di pandemia. È importante ricorrere a un'applicazione uniforme della gestione delle decisioni sui PML su tutto il territorio nazionale, anche al fine di disporre di dati statistici affidabili per il calcolo del numero di disoccupati e del tasso di disoccupazione (le decisioni positive riguardo ai PML, ad esempio per i provvedimenti occupazionali, hanno un'influenza diretta sul numero di disoccupati).

In caso di chiusura dei PML (compresi anche determinati PML in azienda) o a seguito di revoca/annullazione della partecipazione per motivi legati alla pandemia, sarà quindi necessario procedere come segue:

- Se il provvedimento è stato chiuso mentre la persona in cerca di lavoro vi stava già partecipando, la decisione in COLSTA sarà sostituita dal codice "partecipazione interrotta".

Se l'interruzione della partecipazione viene segnalata all'organizzatore/datore di lavoro PML dopo la data di chiusura, l'organizzatore/datore di lavoro fornirà al partecipante e alla cassa di disoccupazione un'attestazione PML riportando i giorni di assenza con il codice

"assenza giustificata (indennità senza rimborso spese)" per i giorni PML compresi tra la data di chiusura e la decisione ufficiale d'interruzione della partecipazione.

Questa disposizione si applica a tutti i provvedimenti di formazione e di occupazione, compresi quindi i PML aziendali come gli stage di perfezionamento (SP), i periodi di pratica professionale (PPP), nonché gli stage d'orientamento o i test d'idoneità professionale ai sensi dell'art. 25c dell'OADI.

Per le misure speciali (API, AFO, SPSS), ai beneficiari che hanno un contratto di lavoro o di apprendistato si applicano le disposizioni previste al punto 2 per questo tipo di PML.

- Se il provvedimento è stato chiuso o sospeso prima che il partecipante iniziasse il PML e la decisione di partecipare al PML è già stata presa (decisione di partecipazione positiva), per tutti i provvedimenti di formazione e di occupazione, compresi quindi i PML aziendali come gli stage di perfezionamento (SP), i periodi di pratica professionale (PPP), gli stage d'orientamento o i test d'idoneità professionale ai sensi dell'art. 25c dell'OADI, sarà necessario prendere in considerazione i seguenti casi:
 1. Se la data d'inizio del provvedimento in base alla decisione di partecipazione viene fissata dopo la data di fine del periodo di pandemia ipotizzata e comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, non è necessario modificare immediatamente la decisione in COLSTA.
 2. Se invece la data d'inizio del provvedimento in base alla decisione di partecipazione viene fissata prima della data di fine del periodo di pandemia ipotizzata e comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, la decisione di partecipazione COLSTA dovrà essere sostituita e registrata con il codice "decisione revocata".

Per quanto riguarda i PML speciali di tipo API, AFO e SPSS, se la decisione di partecipazione positiva è già stata inserita in COLSTA, essa non verrà modificata immediatamente, indipendentemente dal fatto che la data d'inizio del provvedimento sia stata fissata dopo o prima della data di presunta fine del periodo di pandemia e comunicata ufficialmente dalle autorità competenti. Infatti, la decisione di partecipazione positiva presuppone per questi provvedimenti l'esistenza di un contratto di lavoro. In caso di problemi, sarà possibile contattare il datore di lavoro e verificare caso per caso in che misura sia necessaria un'interruzione.

In generale, se a seguito di una riduzione della durata del provvedimento o del suo annullamento il beneficiario non è stato in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati e attesi per la sua strategia di reinserimento, sarà comunque possibile, se le condizioni lo consentono, procedere all'assegnazione o alla proroga dello stesso provvedimento in un secondo momento.

Contributo del datore di lavoro per i periodi di pratica professionale

Tutti le pratiche professionali devono essere interrotte e nessuna persona assicurata può essere costretta a parteciparvi. Per il periodo di pratica che ha potuto avere luogo (prima della sospensione), le aziende versano il loro contributo sulla base delle disposizioni contrattuali e secondo le indicazioni riportate nell'attestazione PML presentato alla cassa di disoccupazione.

Per il periodo di pratica che non ha potuto avere luogo a causa della sua interruzione, il pagamento del contributo da parte del datore di lavoro sarà sospeso. Ciò implica anche che le decisioni di partecipazione COLSTA delle pratiche professionali siano sostituite e registrate con il codice "partecipazione interrotta".

6. Responsabilità del titolare

La revisione per il periodo di applicazione dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.033) prevede la responsabilità dei titolari solo per danni provocati con la violazione intenzionale o per negligenza grave delle disposizioni legali.

7. Modifica e adattamento delle disposizioni della presente direttiva

Questa direttiva potrà essere prontamente adattata e modificata in qualsiasi momento in funzione dell'evoluzione della pandemia e, in particolare, in base alla durata e al contenuto delle nuove disposizioni che saranno emanate dalle autorità federali nel quadro della lotta contro il coronavirus COVID-19.

Vogliate gradire, Gentili Signore, Egregi Signori, i nostri più cordiali saluti.

Segreteria di Stato dell'economia



Oliver Schärli
Responsabile Mercato del lavoro e
assicurazione contro la disoccupazione



Damien Yerly
Responsabile Mercato del lavoro e reinserimento

La presente direttiva:

- è disponibile in tedesco e in italiano.
- è pubblicata su TCNet.